

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

INDICE

INDICE			
Art. 1		Pag.	3
Art. 2		Pag.	3
Art. 3		Pag.	3
Art. 4		Pag.	3
Art. 5		Pag.	3
Art. 6		Pag.	4
Art. 7		Pag.	4
Art. 8		Pag.	4
Art. 9		Pag.	4
Art. 10		Pag.	4
Art. 11		Pag.	4
Art. 12		Pag.	5

ARTICOLI 1

1. Allo scopo di garantire un adeguato livello di funzionalità democratica e di favorire la più ampia partecipazione intorno ai temi più rilevanti dell'attività politico-amministrativa del Comune, ai sensi dell'art. 38, comma 6, e ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire delle Commissioni permanenti.

ARTICOLO 2

1. Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Comunale ed esprimono pareri consultivi su argomenti o proposte di particolare rilevanza sulle materie di loro competenza.

ARTICOLO 3

1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso il Municipio sito in Via Liveria n. 7 a Montano Lucino.

ARTICOLO 4

1. **Le Commissioni sono composte da due Consiglieri del gruppo di maggioranza e da un Consigliere espresso da ogni gruppo di minoranza presente in Consiglio.**
2. La nomina avviene con provvedimento del Sindaco su designazione dei Capigruppo consiliari. I Consiglieri rappresentano con criterio proporzionale, il proprio gruppo.
3. **In seno alle Commissioni, ai rappresentanti dei Gruppi consiliari sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri Comunali del Gruppo stesso rappresentato in Consiglio Comunale.**
4. **Qualora un componente non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo consiliare, delegato a rappresentarlo.**
5. **La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.**
6. **Ogni Consigliere può far parte di più commissioni.**
7. Può partecipare alle sessioni di lavoro delle Commissioni l'Assessore competente senza avere diritto di voto.
8. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare i funzionari dipendenti del Comune di Montano Lucino, invitati dal Presidente, a supporto dei lavori delle Commissioni stesse.

ARTICOLO 5

1. La prima seduta di ogni Commissione viene convocata dal Sindaco.
2. Le Commissioni, durante la prima seduta, eleggono al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.
3. **Ogni commissario può votare un solo nominativo. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.**
4. **Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.**
5. **Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.**
6. **Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, computata così come stabilito dall'art. 4, co. 3, del presente regolamento. La votazione è espressa a scrutinio palese.**
7. **In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Commissione (per dimissione, revoca, decadenza, ecc.), il Sindaco provvede alla convocazione della Commissione, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.**

8. **In caso di cessazione dalla carica del Vicepresidente, la Commissione per l'elezione del nuovo Vicepresidente è convocata dal Presidente.**
9. **In caso di assenza e di impedimento di entrambi, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.**

ARTICOLO 6

1. Durante i lavori della Commissione viene redatto un apposito verbale, che rimane depositato presso la Casa Comunale, alla cui stesura provvede un componente della Commissione.
2. Ciascun componente della Commissione ha diritto di far trascrivere sul verbale il proprio parere.
3. Le Commissioni al proprio interno decidono con il voto favorevole della maggioranza.

ARTICOLO 7

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che trattino argomenti inerenti persone, fatti o in violazione del diritto alla privacy.
2. Le adunanze delle Commissioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Per lo svolgimento della propria attività la Commissione deve coordinarsi con la Giunta.
4. Le commissioni devono essere convocate tre giorni prima della seduta.
5. Le Commissioni possono essere convocate con modalità d'urgenza ventiquattro ore prima della seduta.
6. **La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di componenti che rappresentino un quarto dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare di appartenenza. In tal caso la Commissione è convocata nel termine di quindici giorni dalla richiesta.**
7. **Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresentano un numero di voti pari alla metà dei consiglieri assegnati all'ente, in base alla forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza.**

ARTICOLO 8

1. Si considera, automaticamente, decaduto il membro della Commissione che dovesse risultare assente non giustificato per tre sedute consecutive.

ARTICOLO 9

1. I Presidenti delle Commissioni possono essere convocati dal Sindaco per discutere, in Consiglio o in Giunta, sull'attività svolta o da svolgersi.

ARTICOLO 10

1. Le Commissioni possono riunirsi congiuntamente, quanto sia opportuno, per la convergenza degli argomenti ed il coordinamento dei lavori.
2. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano d'età.

ARTICOLO 11

1. Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che le ha istituite. Per la loro attività si avvalgono degli uffici comunali.
2. **In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.**
3. **Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di Consigliere Comunale.**

4. **Cessano, altresì, dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati.**

ARTICOLO 12

1. **Alle sedute delle Commissioni consiliari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.**
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente provato con delibera CC n. 43 del 10/07/2009 ed emendato con delibera CC n. 19 del 11/06/2014.